

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4519 del 14/08/2024
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - IMPRESA INDIVIDUALE MAGISTRATI STEFANO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO CASSOLO IN COMUNE DI BOBBIO (PC), AD USO IRRIGUO - PROC.: PC19A0013 - SINADOC 38080/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4685 del 14/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - IMPRESA INDIVIDUALE MAGISTRATI  
STEFANO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON  
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA  
PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO CASSOLO IN COMUNE DI BOBBIO  
(PC), AD USO IRRIGUO - PROC.: PC19A0013 - SINADOC 38080/2023**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005, 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- con atto n. 5204 del 12/11/2019 questo Servizio, rilasciava, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, all'Impresa Individuale Magistrati Stefano (C.F: MGSSFN83B17G535Z e P.I.V.A. 01327760334), la concessione, con procedura semplificata, avente codice procedimento PC19A0013, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Cassolo, con scadenza fissata al 31/12/2023;
- il titolare della suddetta Impresa Individuale Magistrati Stefano, in data 23/10/2023 (istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 179359), ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di cui trattasi, avente le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante tubo retinato posizionato in alveo;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località Cassolo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 121 mappale n. 273; coordinate UTM-RER X: 535.967 - Y: 961.832;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a 1 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1.040 m<sup>3</sup>/anno;

**CONSIDERATO** che la domanda di rinnovo sopra descritta presenta i requisiti per essere sottoposta

alla procedura semplificata di cui all'art. 36, comma 1, lettera b), del R.R. 41/2001, poiché il prelievo: è finalizzato all'uso irriguo, è effettuato con opere mobili e la portata massima non è superiore a 2 l/s;

**ACCERTATO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. 1415/2016;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*Metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

**RITENUTO** di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 4,5 l/s nel periodo estivo e 7,5 l/s nel periodo invernale;

**DATO ATTO** che il prelievo di cui trattasi è ubicato nel sito Rete Natura 2000 IT4010004 “Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio Sant’Agostino, Lago di Averaldi”;

**RICHIAMATO** l'esito positivo della pre-valutazione d'incidenza espletata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna, e trasmessa con nota del 10/04/2019, prot. ARPAE n. 57428, contenente la seguente prescrizione: “*interrompere il prelievo quand'esso porti in completa asciutta il corso d'acqua*”;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della D.G.R. n. 1174/2023, con nota qui pervenuta in data 30/05/2024 (assunta al prot. ARPAE n. 99733), il concessionario ha dichiarato che l'attività ricade nelle tipologie di Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità prevalutati dalla Regione Emilia-Romagna, vale a dire che sono già stati ritenuti compatibili con la corretta gestione dei siti Natura 2000, di cui alla D.D. Regione Emilia-Romagna 3 luglio 2023, n. 14585 – Allegato A di cui al

punto 38 B *RINNOVO DI CONCESSIONI DI DERIVAZIONI DI ACQUA SUPERFICIALE DA CORSI D'ACQUA NATURALI AD USO AGRICOLO O ZOOTECNICO*, in quanto si rispettano le Condizioni d'Obbligo stabilite;

**DATO ATTO** che la verifica di corrispondenza effettuata ai sensi del punto 5.3 della D.G.R. n. 1174/2023, sulla base della sopra descritta dichiarazione resa dal Concessionario, si è conclusa con esito positivo in quanto:

- la valutazione di incidenza già effettuata in sede di rilascio della concessione originaria di derivazione dell'acqua è stata positiva ed il concessionario ha dichiarato di aver rispettato le prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza;
- non si tratta di rilascio di una nuova concessione, bensì di un rinnovo che avviene senza variazioni rispetto alla precedente concessione;
- la derivazione è di tipo provvisorio e stagionale, non è realizzata in acque lentiche, né utilizzando acque sorgentizie;
- l'attività di derivazione in oggetto risulta rientrare nella categoria 38 B della succitata Determinazione Dirigenziale n. 14585/2023 (ACQUE LOTICHE) purché vengano rispettate le ulteriori Condizioni d'Obbligo indicate nella succitata Determinazione medesimo documento, che sono state pertanto riportate anche all'art. 8 del disciplinare di concessione, sottoscritto per accettazione dal concessionario e allegato al presente atto quale sua parte integrante;

**DATO ATTO** che è stata acquisita la comunicazione dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), rilasciata in data 17/09/2024, con la quale si attesta che a carico della ditta concessionaria e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del già citato D.Lgs. n. 159/2011;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2024;
- ha versato in data 24/08/2019 la somma pari a 250,00 € richiesta a titolo di deposito cauzionale;

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RESO NOTO** che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC19A0013;

#### **DETERMINA**

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

1. **di assentire** all'Impresa Individuale Magistrati Stefano (C.F: MGSSFN83B17G535Z e P.I.V.A. 01327760334), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acque pubbliche superficiali da Rio Cassolo, codice pratica PC19A0013, ai sensi degli artt. 27 e 36 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante tubo retinato posizionato in alveo;

- ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località Cassolo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 121 mappale n. 273; coordinate UTM-RER X: 535.967 - Y: 961.832;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a 1 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1.040 m<sup>3</sup>/anno;
  - corpo idrico interessato: Rio Cassolo, c.i. non classificato;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2029**;
  3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/08/2024;
  4. **di dare atto** che il concessionario ha corrisposto:
    - a. quanto dovuto per il canone dell'anno 2024;
    - b. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 €;
  5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
  7. **di rendere noto** che:
    - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
    - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
  8. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di

questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

9. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  
dott.a Anna Callegari**

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*



**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acque pubbliche superficiali, rilasciata all'Impresa Individuale Magistrati Stefano (C.F: MGSSFN83B17G535Z e P.I.V.A. 01327760334) - codice pratica PC19A0013.

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da un tubo retinato, posizionato nell'alveo del Rio Cassolo, che per gravità conduce l'acqua ad un piccolo invaso artificiale esistente di 180 m<sup>3</sup> di capacità massima; dall'invaso a mezzo di motopompa l'acqua viene convogliata al vigneto da irrigare.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bobbio (PC), Località Cassolo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 121 mappale n. 273; coordinate UTM-RER X: 535.967 - Y: 961.832.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'irrigazione del vigneto ubicato al mappale n. 248 del foglio n. 121 del N.C.T. del Comune di Bobbio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 1.040 m<sup>3</sup>/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Rio Cassolo, c.i. non classificato.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2024** ammonta a **euro 14,24**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2029**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La

sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
6. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
7. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
8. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 4,5 l/s nel periodo estivo e 7,5 l/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

#### ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VINCA

1. La concessione è soggetta alla prescrizione contenuta nella pre-valutazione d'incidenza rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, e trasmessa con nota del 10/04/2019, prot. ARPAE n.57428, e di seguito riportata: *“interrompere il prelievo quand'esso porti in completa asciutta il corso d'acqua”*.
2. La concessione, ai sensi della D.G.R. 1174/2023, è altresì soggetta al rispetto delle Condizioni d'Obbligo di cui alla D.D. n. 14585/2023, Allegato A, “Acque Lotiche”, punto 38 B (*“rinnovo di*

una concessione per la derivazione di acqua superficiale da corsi d'acqua naturali ad uso agricolo o zootecnico in un'area ubicata in collina o in montagna (oltre i 200 m slm)”:

- *i P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti;*
- *l'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;*
- *al termine dei lavori o delle attività stagionali devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;*
- *non sia variato il quantitativo di acqua derivato e il punto di prelievo;*
- *non si realizzino opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua;*
- *non si realizzino nuove infrastrutture viarie di tipo permanente;*
- *si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo;*
- *non sia tagliata o eliminata la vegetazione arboreo-arbustiva, viva o morta, presente;*
- *non si effettuino la trasformazione dell'uso del suolo;*
- *non si effettuino scavi o movimenti di terra o di inerti anche in alveo;*
- *sia lasciato defluire il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d'acqua, come disciplinato dalla normativa di settore e rispettando i valori di portata indicati all'articolo 7 comma 9 del presente disciplinare.*

#### ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva

2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 10 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il titolare dell'impresa individuale Magistrati Stefano (C.F: MGSSFN83B17G535Z - P.I.V.A. 01327760334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**In data 06/08/2024, firmato per accettazione dal titolare della concessionaria**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**